

Pubblicato il 29/04/2017

N. 00192/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00007/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2015, proposto da:

Alessandra Candelori, Giorgio Di Sabatino, Stefano Papa, Alberto Pompizi, Alfonso Di Battista, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Costantini C.F. CSTCRL62A10G482C, con domicilio eletto presso Maurizio Valentini in L'Aquila, via delle Nocelle N.11;

*contro*

Comune di Sant'Omero Sindaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Referza C.F. RFRPTR59M21L103X, Gabriele Rapali C.F. RPLGRL59C27Z614S, con domicilio eletto presso Stefano Marrelli in L'Aquila, via G. Carducci, 30;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

*nei confronti di*

Andrea Luzii non costituito in giudizio;

*per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Omero n.26 del 14/10/2014 avente ad oggetto "accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Sant'Omero".*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Omero Sindaco e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l'annullamento, la deliberazione n. 26 del 2014 del Consiglio comunale di Sant'Omero, con cui era stato accertato e dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune medesimo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sant'Omero, insistendo per l'infondatezza del ricorso.

Si costituiva altresì in giudizio il Ministero dell'Interno, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 27 del 2015, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia della deliberazione gravata, "ritenuto che il procedimento in questione appare connotato da evidenti lacune istruttorie".

Alla pubblica udienza del 19.4.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

L'efficacia della deliberazione n. 26 del 2014 del Consiglio comunale di Sant'Omero, con cui è stato accertato e dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune medesimo, è stata sospesa con l'ordinanza cautelare n. 27 del 2015 di questo Tribunale.

All'esito di ciò, l'Amministrazione comunale, con delibera consiliare del 6.2.2015, ha preso atto dell'ordinanza cautelare in questione. Con la deliberazione n. 17 del 2015, ha poi approvato il bilancio di previsione del 2014, lo schema del bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica dello stesso periodo. Con la deliberazione consiliare n. 53 del 2015 ha inoltre approvato il bilancio di previsione del 2015, il bilancio pluriennale e 2015-2017 e il bilancio di previsione finanziario 2015-2017. Con la deliberazione consiliare n. 12 del 2016, il Comune ha approvato il rendiconto della gestione esercizio 2015 e infine, con la deliberazione n. 19 del 2016, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Come è noto, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, costituendo una condizione dell'azione e consistendo nell'utilità concreta ed attuale ritraibile dall'azione, deve essere sussistente per tutta la durata del processo. Pertanto, la declaratoria di improcedibilità può essere pronunciata al sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto che comunque muta radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e che sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il qualsiasi residua utilità della pronuncia sulla domanda azionata (ex multis, Cons. Stato n. 3138 del 2014).

Nel caso di specie, l'attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso e, in particolare, all'ordinanza cautelare di sospensione della delibera gravata, ha impedito la produzione degli effetti dell'accertamento e della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario e ha portato all'approvazione dei successivi bilanci di previsione e della gestione dell'esercizio 2015.

Ne consegue che, essendo mutata radicalmente la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, nessuna utilità trarrebbero i ricorrenti dall'eventuale accoglimento della propria domanda di annullamento.

Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Attesa la definizione in rito e la complessità delle questioni sottese, possono compensarsi le spese di lite. Il contributo unificato va invece dichiarato irripetibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Lucia Gizzi**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Amicuzzi**

**IL SEGRETARIO**